

5.9.2018

A8-0245/162

Emendamento 162
Jean-Marie Cavada
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Axel Voss
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Utilizzo di estratti di opere preesistenti e di altro materiale in contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11 della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di estratti di opere preesistenti e di altro materiale nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti al di fuori della loro attività professionale, per esempio con finalità di critica, rassegna, illustrazione, caricatura, parodia o pastiche, a condizione che gli estratti:

a) si riferiscano a opere o altro materiale messi legalmente a disposizione del pubblico,

b) siano accompagnati dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile, e

c) siano utilizzati conformemente ai buoni usi e in modo da non andare oltre

AM\1162319IT.docx

PE624.050v01-00

lo scopo specifico per il quale sono utilizzati.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono invocare a proprio vantaggio l'eccezione prevista al paragrafo 1 al fine di limitare la propria responsabilità o la portata dei propri obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i titolari dei diritti in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/163

Emendamento 163
Jean-Marie Cavada
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Axel Voss
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti

AM\1162319IT.docx

Emendamento

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE ***di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata*** per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico ***da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.***

Tali diritti non si applicano a parti non consistenti di una pubblicazione di carattere giornalistico, tra cui singole parole o estratti molto brevi.

La protezione non si estende neppure alle informazioni fattuali.

1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti

PE624.050v01-00

relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **20** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole o estratti molto brevi di testi.

3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono **cinque** anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo digitale di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/164

Emendamento 164
Jean-Marie Cavada
a nome del gruppo ALDE

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) In alcuni Stati membri, le riproduzioni e gli utilizzi di opere architettoniche o sculture collocate stabilmente in luoghi pubblici richiedono l'autorizzazione preventiva degli autori, dei titolari di diritti o delle società di gestione collettiva. In altri Stati membri è stata concessa un'eccezione ai diritti previsti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE per le riproduzioni o altri utilizzi di tali opere, per fini commerciali o non commerciali. Data la situazione giuridica frammentata all'interno dell'Unione per quanto riguarda la cosiddetta "libertà di panorama", un'ulteriore armonizzazione sarebbe utile al fine di stimolare l'innovazione e la condivisione dei beni culturali in tutta Europa.

Or. en

5.9.2018

A8-0245/165

Emendamento 165
Jean-Marie Cavada
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Axel Voss
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

- 1. Gli Stati membri applicano un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE nonché all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE per consentire la riproduzione e l'utilizzo delle opere, ad esempio di architettura o di scultura, collocate stabilmente in luoghi pubblici, con l'eccezione di qualsiasi utilizzo commerciale.*
- 2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.*

Or. en